

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.6.1990 n. 142 e ss.ii.mm. i Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, della medesima legge in quanto compatibili;
- che a tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una Convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio;
- che la Convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio;
- che l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, o di un loro delegato, elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto;
- che con riferimento alla richiamata normativa il Consorzio deve essere inteso come Ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e facente parte del sistema amministrativo di ognuno degli Enti associati (così, Consiglio di Stato Sez. V 9.5.2001 n. 2605);
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.1992 il Comune di Cosenza ha approvato lo Statuto e la Convenzione di adesione al Consorzio Valle Crati, autorizzando il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- che in data 4.gennaio 1993 il Sindaco pro tempore del Comune di Cosenza ha regolarmente sottoscritto la Convenzione di adesione al Consorzio Valle Crati, giusta atto per Notaio Lanzillotti del 4.1.1993 rep. 28423 - racc. 6658 registrato a Cosenza il 25.1.1993 al n. 412 serie 1;
- che, a norma dell'art. 3 dello Statuto e dell'art. 2 del menzionato atto rep. n. 28423 del 4.1.1993, scopo prioritario del Consorzio Valle Crati è quello di predisporre, attuare e gestire un piano complessivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi urbani e speciali, ai sensi delle leggi vigenti, mediante la realizzazione e/o acquisizione dei necessari impianti e infrastrutture;
- che la Regione Calabria con atto nr. 434 del 20.12.92 ha trasferito al Consorzio Valle Crati le competenze per la gestione e manutenzione dell'impianto consortile di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani, sito in contrada Settimo del Comune di Rende;
- che l'art.16 del sopracitato atto di trasferimento prevede in particolare che tutti i costi di gestione e manutenzione dell'opera trasferita a far data dal 01.01.93 siano posti a carico del Consorzio Valle Crati e per esso agli Enti usufruttori del servizio;
- che dal 1988 (quindi ancor prima del trasferimento al Consorzio da parte della Regione delle competenze sull'impianto di che trattasi) a tutt'oggi il Comune di Cosenza ha convogliato i propri reflui urbani all'impianto consortile di depurazione;
- che dal 1992 sino alla sua chiusura avvenuta nel 1996 il Comune di Cosenza ha utilizzato l'impianto consortile per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in tale comune ;
- che Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante Il versamento di contributi ordinari e di esercizio degli Enti consorziati (Art. 10 dello Statuto); che, in particolare ,il contributo di esercizio viene determinato in una quota determinata in ragione dell'effettivo utilizzo degli impianti consortili e dei servizi ad essi prestati" ed "il riparto definitivo del Contributo di esercizio viene determinato dall'Assemblea in base ai risultati del conto consuntivo e stabilendo anche i saldi a

carico di ogni singolo Consorziato”;

- che scopo del contributo di esercizio, non avendo il Consorzio scopo di lucro, è quello di coprire i costi sostenuti dall'Ente per garantire il regolare funzionamento dell'impianto di smaltimento r.s.u. e trattamento delle acque reflue urbane, così come previsto dalla Regione Calabria nel citato atto di trasferimento: Regione Calabria - Consorzio Valle Crati nr. 434/92;

- che, in tal senso, l'Assemblea consortile con le Delibere n. 4 del 18.6.1997, n. 5 dell'11.3.1998, n. 4 del 14.4.1999 e n. 7 del 23.5.2000 ha stabilito, rispettivamente, le tariffazioni da applicare per i servizi di trattamento dei rifiuti liquidi e solidi urbani per gli anni 1997 e 1998 - 1999 e 2000, ai fini della determinazione del contributo di esercizio posto a carico per ciascun Comune consorziato fruitore dei servizi;

- che tali deliberazioni sono state regolarmente trasmesse ai Comuni consorziati utenti, tra cui, appunto, il Comune di Cosenza senza che questi abbia opposto alcuna eccezione diventando pertanto esecutive a termine di legge ;

- che con Delibere di Assemblea Consortile n. 8 del 26.07.1999, n. 9 del 26.07.1999 e n. 10 del 15.09.2000, in relazione alle risultanze dei conto consuntivi dell'esercizio 1997, 1998 e dell'esercizio 1999 sono state rideterminate le quote di esercizio a saldo dovute per il trattamento delle acque reflue urbane e per lo smaltimento degli r.s.u., rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999;

- che anche tali deliberazioni sono state regolarmente trasmesse ai Comuni consorziati utenti, tra cui, appunto, il Comune di Cosenza senza che questi abbia opposto alcuna eccezione diventando pertanto esecutive a termine di legge

- che in ragione delle deliberazioni di Assemblea consortile adottate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente e sopra richiamate e con riferimento ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti dai Comuni all'impianto di Settimo ed alle quantità di refluco collettato dai Comuni consorziati all'impianto di depurazione consortile sono state emesse dal consorzio regolari fatture di acconto e di conguaglio finale;

- che per quanto sopra detto il Consorzio in relazione ai servizi prestati ed in esecuzione delle citate delibere di Assemblea Consortile n. 4/97, n. 5/98, n. 8/99 e n. 9/99 ha emesso nei confronti del Comune di Cosenza le seguenti fatture regolarmente acquisite agli atti del Comune di Cosenza:

Per il servizio di smaltimento r.s.u.:

- fattura Consorzio Valle Crati n. 118 del 20.09.1999 importo L. 814.342.831
- fattura Consorzio Valle Crati n. 124 del 20.09.1999 importo L. 62.671.723

Per il servizio di raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi:

- fattura Consorzio Valle Crati n. 7 del 17.01.2000 importo L. 13.362.250
- fattura Consorzio Valle Crati n. 76 del 16.05.2000 importo L. 13.362.250
- fattura Consorzio Valle Crati n. 110 del 12.09.2000 importo L. 13.362.250
- fattura Consorzio Valle Crati n. 08 del 12.01.2001 importo L. 26.012.580
- fattura Consorzio Valle Crati n. 61 del 18.06.2001 come rettificata con nota di variazione n. 6/05 importo L. 21.679.163 ora € 11.196,35
- fattura Consorzio Valle Crati n. 01 del 28.02.2002 importo € 11.379,66

Per il servizio di trattamento delle acque reflue urbane:

- fattura Consorzio Valle Crati n. 135 del 05.11.1998 importo L. 1.557.846.444
- fattura Consorzio Valle Crati n. 18 del 30.03.1999 importo L. 463.284.155
- fattura Consorzio Valle Crati n. 113 del 20.09.1999 importo L. 470.859.607

- fattura Consorzio Valle Crati n. 131 del 20.09.1999 importo L. 131.266.069
- fattura Consorzio Valle Crati n. 180 dell'11.11.1999 importo L. 1.111.115.115
- fattura Consorzio Valle Crati n. 42 del 03.04.2000 importo L. 1.276.757.955
- fattura Consorzio Valle Crati n. 155 del 27.09.2000 importo L. 150.537.126
- fattura Consorzio Valle Crati n. 54 del 19.02.2001 importo L. 921.868.656
- fattura Consorzio Valle Crati n. 53 del 05.02.2001 importo L. 1.251.750.088

Nonché le seguenti fatture per interessi calcolati secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.10 dello Statuto vigente:

- fattura Consorzio Valle Crati n. 74 del 15.06.1999 importo L. 14.486.457
- fattura Consorzio Valle Crati n. 73 del 15.06.1999 importo L. 74.759.389
- fattura Consorzio Valle Crati n. 95 del 12.07.2000 importo L. 150.544.820

-Che nonostante le richieste i solleciti e le regolari notificazioni delle quote dovute il Comune di Cosenza ha continuato a non provvedere alla richiesta liquidazione delle sopra elencate fatture.

-Con Delibera di Consiglio d'amministrazione n. 25 del 20.07.2004, risultato vano ogni altro tentativo, questo Consorzio affidava gli Avv.ti Gregorio BARBA e Filomena STRAZZULLI l'incarico di adire le vie legali per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune di Cosenza mediante rituale azione giudiziaria.

-Che il Tribunale Ordinario di Cosenza con sentenza n. 306/09 del 26-27/1/2009, notificata in data 15/4/2009 ed altresì trasmessa dall'Avv. BARBA con nota del 15/4/2009 ed acquisita agli atti dell'Ente il 15 aprile 2009 prot. n. 740, ha rigettato la domanda principale proposta da questo Ente (peraltro relativamente alla sola fatturazione relativa al servizio di depurazione, mentre non si è pronunciato in merito alle ulteriori domande inerente al recupero crediti per r.s.u., raccolta differenziata e risarcimento danni), nonché dichiarato inammissibili le domande subordinate di indebito arricchimento e surrogatoria, così come con Ordinanza del 30/11/2007 ha immotivatamente disatteso le richieste istruttorie di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulate da questo Ente;

Considerato che con Delibera di Consiglio d'Amministrazione nr. 10 del 16.04.2009 è stato conferito all'Avv. Gregorio BARBA e all'Avv. Filomena STRAZZULLI, iscritti all'ordine degli avvocati del Tribunale di Cosenza, l'incarico di proporre rituale appello davanti la Corte di Appello di Catanzaro avverso l'Ordinanza reiettiva del 30/11/2007 e la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza n. 306/09 del 26-27/1/2009, notificata il 15/4/2009, e in quella sede difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

Considerato che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza nr. 858/2011 trasmessa dall'Avv. Gregorio BARBA con nota acquisita agli atti dell'Ente il 28.09.2011 al nr.1661 di protocollo ed altresì notificata direttamente all'Ente a mezzo posta su istanza del Comune di Cosenza ai fini esecutivi, in data 13.10.2011 ha rigettato l'appello proposto avverso la citata sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza nr. 306/09 del 26-27/1/2009 e l'Ordinanza reiettiva istruttoria del 30/11/2007;

Vista la comunicazione a firma del legale incaricato Avv. Gregorio BARBA acquisita agli atti dell'Ente il 11/10/2011 al nr. 1743 di protocollo da cui si rileva che :

“Ferma restando l'utilità di messa in mora di amministratori e funzionari comunali p.t. a mio avviso, sussistono i presupposti per proporre ricorso per cassazione a tutela degli interessi di codesto Ente ed al fine di scongiurare ipotesi di responsabilità per danno erariale dal mancato esperimento di tutte le iniziative legali ammissibili per il recupero dell'ingente credito rivendicato nei confronti del Comune di Cosenza.-

Invero, dalla lettura della richiamata decisione d'appello pare che le nostre censure proposte avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 306/09 e l'ordinanza reiettiva del 30/11/2007, ambedue pronunciate nel giudizio di primo grado n° 1199/2006 RGAC, hanno trovato un incongruo

apprezzamento dal momento che:

a)- è stato disatteso il primo motivo d'appello, riflettente l'eccezione omessa pronuncia della sentenza di prime cure su tutti i capi di domanda da noi proposti (non circoscritti soltanto all'invocata condanna al pagamento dei servizi di smaltimento delle acque reflue, su cui ha pronunciato il Tribunale, ma anche al pagamento degli oneri relativi ai servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e risarcimento danni), sull'indimostrato presupposto che "la decisione ha investito tutto l'originario petitum" e che "il rigetto della domanda è stato totale".-

Di contro, non è condivisibile che una sentenza possa rigettare domande su cui non vi è pronuncia, ossia tacitamente e immotivatamente;

b)- è stato rigettato il nostro motivo d'appello sub II.1), riflettente l'eccezione non necessità di un contratto scritto ulteriore rispetto alla Convenzione e Statuto consortile in ragione della natura giuridica del rapporto intercorrente tra il Consorzio e gli Enti consorziati, sulla scorta della natura contrattuale del rapporto da noi dedotto in linea gradata con il motivo di gravame sub II.2).-

Contrariamente a quanto ritenuto dalla disquisita sentenza, trattasi di motivi d'appello distinti e autonomi dei quali l'uno non può intendersi a confutazione dell'altro, ma da esaminare in via subordinata e progressiva all'eventuale rigetto di quello precedente;

c)- è stato rigettato il terzo motivo d'appello, inerente la spiegata domanda di indebito arricchimento, sulla scorta della ipotizzata insussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione per effetto di una inesatta e incompleta lettura della normativa di contabilità pubblica applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.-

Invero, la Corte d'Appello per affermare la responsabilità personale dell'amministratore o funzionario che hanno consentito la fornitura, anziché del Comune di Cosenza, si è limitata alla sola disamina dell'art. 35 D.Lgs. 77/1995 in comparazione con l'art. 183 D.Lgs. 267/2000 (ritenuto temporalmente inapplicabile) per inferire l'infondatezza della ns. eccezione di sufficienza dell'approvazione dei bilanci annuali a costituire impegni contabili di spesa e, da qui, per rigettare la nostra istanza istruttoria di ordine di esibizione al Comune di Cosenza dei bilanci afferenti al periodo controverso, trascurando totalmente, però, qualsivoglia valutazione dell'art. 27 comma 2 del medesimo D.Lgs. 77/1995 che già conteneva la stessa previsione in tal senso poi refluita nel citato art. 183 del vigente T.U. Enti Locali;

d)- ha rigettato l'ulteriore motivo d'appello afferente alla censurata statuizione di inammissibilità della domanda surrogatoria senza valutare adeguatamente che tale necessità è insorta in esito alle difese di primo grado spiegate dal Comune di Cosenza e che non erano necessariamente prevedibili all'epoca di formulazione dell'atto introduttivo del giudizio;

e)- conseguentemente, non poteva ritenersi integrarsi la ns. soccombenza ai fini della condanna al pagamento delle spese e competenze processuali.-"

Ritenuto, pertanto, opportuno, per le ragioni dispiagate dall'Avv. Gregorio BARBA, dovere proporre ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello nr. 858/2011, a tutela degli interessi e delle ragioni del Consorzio ed evitare ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale in ragione del mancato esperimento di tutte le azioni legali possibili per il recupero del credito vantato dall'Ente nei confronti del Comune di Cosenza, al fine di ottenere il riesame totale della vicenda giudiziale per tutti i motivi e ragioni che saranno individuati dai difensori incaricati, oltre che al fine di riproporre tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie già spiegate in 1° ed in 2° grado, confermando nell'incarico difensivo in Cassazione l'Avv. Gregorio BARBA e l'Avv. Filomena STRAZZULLI, difensori già incaricati per il 1° e 2° grado di giudizio, altresì incaricando gli stessi difensori di proporre anche in via autonoma di promuovere ogni altra azione in ogni competente sede giudiziaria e stragiudiziale tendente al recupero coattivo di tutti i crediti vantati da questo Consorzio nei confronti del Comune di Cosenza per le motivazioni e causali oggetto dei richiamati contenziosi giudiziali di cui sopra.

Il Consiglio d'Amministrazione

Considerati i pareri favorevoli

a) PER IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

del Segretario Dott. O. Bernardini;

b) PER IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE: impegno di spesa annotato sui fondi

disponibili dell'intervento 100503 del bilancio corrente.

L'Ufficio di Ragioneria Dott. P. Fera

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) di nominare e conferire congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gregorio BARBA e all'Avv. Filomena STRAZZULLI, iscritti all'ordine degli avvocati del Tribunale di Cosenza, l'incarico di proporre rituale ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza nr. 858/2011 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 24.6.2011, depositata in Cancelleria l'1.09.2011 e notificata all'Ente direttamente ai fini esecutivi in data 13.10.2011, e in quella Sede difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

3) di nominare e conferire congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gregorio BARBA e all'Avv. Filomena STRAZZULLI, iscritti all'ordine degli avvocati del Tribunale di Cosenza, l'incarico di instaurare ogni pertinente azione e procedura di legge in ogni competente sede giudiziaria e stragiudiziale, connesso e conseguente;

4) di nominare l'Avv. Gregorio BARBA coordinatore del collegio dei professionisti incaricati col presente atto;

5) di autorizzare il Presidente dell'Ente Avv. Marco Oliverio di costituirsi nell'interesse di questo Consorzio, rilasciare e sottoscrivere le relative procure speciali alle liti ai difensori incaricati di questo Consorzio come sopra nominati;

6) di impegnare, per far fronte alla spesa presunta derivante dal presente atto, la somma di Euro 6.000,00 sulle somme disponibili per l'intervento 1090403 del bilancio corrente dando atto che gli onorari professionali dovuti ai professionisti incaricati non supereranno i valori medi di cui al D.M. 5.10.1994 e succ. in riferimento alle prestazioni svolte, alla complessità delle questioni giuridiche ed all'importanza della controversia,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Di dare atto che copia del presente atto viene sottoscritto dai professionisti per accettazione dell'incarico conferito.

la presente deliberazione viene letta , approvata , sottoscritta

F.to Il Segretario
(Dott. Oreste Bernardini)

F.to Il Presidente
(Avv. M. Oliverio)

Pareri sulla proposta di deliberazione

Prot. nr. 1725 del 10.11.2011

UFFICIO DI FINANZIARIO

la somma prevista dal presente atto di Euro 6.000,00 sulle somme disponibili per l'intervento
1090403 del bilancio corrente

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA'

CONTABILE Parere favorevole

UFFICIO DI Segreteria

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Considerato l'art.10 e 17 dello Statuto vigente

Parere favorevole

Il Segretario

f.to Dott. O. Bernardini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario ai sensi dell Dlgs 267/00

|_| Visti gli atti certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente
il giorno 21.10.2011 per rimanere in pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal 21.10/2011 |
prot. Nr. 1821 del 21.10.2011

f.to Il Segretario

Dott. O. Bernardini

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva :

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva

| | Per decorrenza termini in data (10gg dalla data di inizio pubblicazioni senza opposizioni)

|_|

Per _____

f.to Il Segretario Dott. Oreste Bernardini

www.AlboPretorionline.it 24/10/17